




COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza



**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI SPORTELLLO SOCIALE E DI SUPPORTO DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEI I COMUNI DI
ALSENO, CADEO E PONTENURE PER IL PERIODO DAL
01/07/2024 AL 30/06/2027.**

CIG.: B1E468C5C5

approvato con Determinazione del
Responsabile del Servizio Socio Educativo del Comune di Alseno

n. _____ del _____

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto si configura quale appalto pubblico di servizi (CPV **85310000-5** “**Servizi di assistenza sociale**”) ed ha per oggetto l'affidamento in forma associata del Servizio di Sportello Sociale, così come meglio definito nei successivi articoli, presso i Comuni di Alseno, Cadeo e Pontenure.

2. Si fa presente che la normativa di riferimento è la seguente:

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- la Legge 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l'art.7 che prevede l'istituzione degli sportelli sociali quale modalità di accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete;
- la Delibera di Giunta Regionale n°432 del 2008 con la quale è stato approvato il Programma per la promozione e lo sviluppo degli sportelli sociali;
- le Linee Guida per il riordino del Servizio Sociale Territoriale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1012 del 7 luglio 2014;
- il Piano socio-sanitario regionale 2017-2019 (DGR 1423/2017)
- il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 approvato nella seduta del Comitato di distretto in data 30/07/2018

ART. 2 – LUOGO DELL'APPALTO

1. Tutti i servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno prevalentemente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni di Alseno, Cadeo e Pontenure e precisamente:

ENTE	INDIRIZZO
Comune di Alseno	Piazza XXV Aprile n. 1 - 29010 Alseno (PC)
Comune di Cadeo	Via Emilia, 149 – 29010 Cadeo (PC)
Comune di Pontenure	Via Moschini, 16 – 29010 Pontenure (PC)

2. Saranno possibili interventi sul territorio comunale (visite domiciliari, incontri presso istituti o altre sedi) e/o extra comunale per la partecipazione ad incontri tecnici distrettuali o provinciali.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è affidata mediante procedura negoziata di tipo “aperto”, senza alcuna selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 36/2023.

2. I servizi in oggetto vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte della ditta/cooperativa aggiudicataria.

ART. 4 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di sportello sociale ha il compito di svolgere presso ciascun Comune le seguenti funzioni:

- a) **attività di segretariato sociale e di accoglienza** dell'utenza con informazione, consulenza e *pre-assessment*, finalizzate ad offrire ascolto, analizzare la domanda ed orientare il cittadino sulle risorse presenti nel territorio, intervenire nelle situazioni di urgenza, garantire interventi efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze ed ai bisogni manifestati;
- b) **attività di supporto al Servizio Sociale professionale** attraverso la presa in carico allo scopo di ottimizzare i servizi resi alla popolazione, in un'ottica d'intervento trasversale e omogeneo in risposta ai bisogni di analoga natura. In particolare, l'operatore sociale incaricato dovrà essere in grado di:
 - valutare il bisogno e le risorse personali e familiari dell'utenza;
 - predisporre un progetto di intervento adeguato;
 - raccordarsi, qualora il progetto di intervento richieda un approccio multidisciplinare, con altre figure professionali eventualmente coinvolte o coinvolgibili;
 - monitorare e verificare i progetti individualizzati in corso di realizzazione;

- c) **attività di back-office**, ad esempio attività di elaborazione e gestione delle pratiche e procedure conseguenti alla raccolta delle istanze ma anche attività di segreteria, raccolta sistematica dei dati e delle informazioni che emergono, inserimento dati su portali, elaborazione dati e produzione di reportistica/relazioni/ comunicazioni.

2. Il servizio oggetto del presente appalto è indirizzato a tutte le persone che si rivolgono per la prima volta al Servizio Sociale Comunale, oppure che presentano richieste che necessitano di una presa in carico e la predisposizione di un progetto di aiuto individualizzato.

3. Sono escluse dalla presa in carico le situazioni che afferiscono all'area della Tutela Minori.

4. Il servizio sopra descritto dovrà essere svolto presso i Comuni di Alseno, Cadeo e Pontenure da lunedì a sabato, secondo orari da definirsi in relazione alle esigenze di servizio e da concordare con il Responsabile del Settore Servizi Sociali di ciascun Comune in relazione alle specifiche esigenze del Servizio stesso.

5. Indicativamente, il servizio è operativo per **48 settimane annue** e per le seguenti ore settimanali medie:

- Comune di Alseno: n. 30 ore settimanali;
- Comune di Cadeo: n. 30 ore settimanali;
- Comune di Pontenure: n. 36 ore settimanali.

6. Le ore dovranno essere garantite mediante **n. 3 operatori** aventi le caratteristiche ed i requisiti specificati all'interno del presente Capitolato.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. I servizi descritti nel presente capitolato vengono affidati per 36 mesi con decorrenza **dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2027** secondo l'articolazione giornaliera e con le interruzioni previste annualmente da ciascuno Servizio Sociale dei Comuni di Alseno, Cadeo e Pontenure.

2. Alla scadenza del periodo sopra indicato l'appalto si intenderà cessato senza obbligo di alcuna disdetta. Tuttavia i Comuni di Alseno, Cadeo e Pontenure si riservano la facoltà di esercitare l'opzione di **proroga tecnica per ulteriori 6 mesi**, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, per concludere le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 6 - MODIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Nel corso del periodo di affidamento del servizio, ciascun Comune si riserva la facoltà, previa comunicazione al Comune di Alseno, in qualità di Comune capofila, di richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del proprio importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

2. I Comuni congiuntamente, si riservano la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno **tre mesi** prima.

3. La conclusione anticipata delle prestazioni non dà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcun risarcimento.

4. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi senza la preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio del Comune presso cui il servizio viene svolto.

5. Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. La ditta/cooperativa che partecipa all'appalto deve essere in grado di garantire le seguenti prestazioni:

- a. la piena osservanza delle disposizioni legislative che, a qualsiasi titolo, disciplinano il servizio da svolgere;

- b. di condurre i servizi in oggetto con personale dipendente dalla ditta/cooperativa aggiudicataria in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
 - c. impegnarsi a contenere quanto più possibile il *turn-over* degli operatori, provvedendo nell'eventualità ad effettuare la sostituzione dell'operatore con un altro in possesso dei medesimi requisiti, con le tempistiche specificate nell'art. 13;
 - d. garantire la sostituzione del personale risultante inadeguato a svolgere le prestazioni richieste;
 - e. concordare con il Responsabile del Settore Servizi Sociali di ciascun Comune, le linee metodologiche e socio- assistenziali da perseguire nell'attuazione dei servizi;
 - f. collaborare con il personale comunale, ausiliario, volontario e con il personale di Enti terzi presenti nelle diverse strutture in cui si troverà ad operare;
 - g. partecipare, ove richiesto, agli incontri di lavoro con il personale dei servizi socio-sanitari e con i soggetti della rete territoriale;
 - h. usare le strutture ed attrezzature con cura e rispetto, rispondendo di eventuali danni causati, non imputabili alla normale usura delle cose;
 - i. munire il proprio personale di tesserino di riconoscimento, che dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore e indicazione dell'Aggiudicatario;
 - j. assicurare la rilevazione delle presenze del personale;
 - k. presentare mensilmente al Responsabile del Settore Servizi Sociali di ciascun Comune, con le modalità concordate, il riepilogo mensile delle ore svolte dal personale.
2. Si richiede, inoltre, che la Ditta Aggiudicataria:
- a. metta a disposizione tutto il materiale (cancelleria, altro materiale a completamento delle dotazioni degli uffici) necessario al proprio personale per lo svolgimento del servizio;
 - b. doti il proprio personale **di PC portatile e cellulare di servizio**;
 - c. assicuri al personale il rimborso per le spese sostenute nell'ambito di missioni, trasferte e spostamenti di lavoro connessi allo svolgimento delle attività di servizio.
3. La ditta appaltatrice assume, infine, a proprio carico ogni onere inerente:
- d. il personale per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
 - e. le spese di copertura assicurativa come da successivo art. 20;
 - f. tutto quanto previsto nei successivi artt. 34, 35 e 36 (adempimenti connessi alla normativa sulla privacy) ed art. 14 (adempimenti connessi alla sicurezza).

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Resta a carico dell'Amministrazione Comunale:
- a. la messa a disposizione dei locali debitamente arredati ed attrezzati e le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b. attivare, con i responsabili della ditta/cooperativa, incontri di verifica, finalizzati alla valutazione dei risultati in termini di efficacia e di efficienza, relativamente alle modalità di funzionamento dei servizi e ai rapporti con l'utenza;
 - c. programmare periodici incontri congiunti per la valutazione di problematiche generali e per la definizione di modalità di partecipazione ad iniziative di qualificazione e aggiornamento del personale.
2. Ciascun Comune individua nella propria Responsabile del Servizio Sociale, o figura delegata, il referente tecnico organizzativo per tutti i rapporti fra Comune e l'appaltatore in merito allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 9 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

1. L'importo per la fornitura del servizio, quale compenso onnicomprensivo, soggetto a ribasso d'asta, ammonta complessivamente ad € **373.248,00** (IVA esclusa), di cui € **0,00** per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e così dettagliato:

Descrizione Servizio	monte ore settimanale medio	monte ore presunto annuo	monte ore presunto complessivo	BASE ASTA
Comune di Alseno	30	1440	4320	€ 116.640,00

Comune di Cadeo	30	1440	4320	€ 116.640,00
Comune di Pontenure	36	1728	5184	€ 139.968,00
TOTALE COMPLESSIVO (a base d'asta), Iva di legge esclusa			13.824	€ 373.248,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
Proroga tecnica semestrale (art. 120, comma 10, del Codice)			2304	€ 62.208,00
Opzione del quinto d'obbligo complessivo (art. 120, comma 9, del Codice)			2764,8	€ 74.649,60
Valore stimato dell'appalto art. 14, comma 4, del Codice (ai fini acquisizione codice CIG)				€ 510.105,60

2. Il valore complessivo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, nonché ai fini degli adempimenti di pubblicità, trasparenza e dell'acquisizione del CIG, per la sua intera durata, comprensiva della proroga tecnica, e dell'opzione del quinto Art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 510.105,60 (oltre IVA).

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00.

L'importo complessivo massimo stimato posto a base d'asta (soggetto a ribasso) ammonta a € **373.248,00** (IVA esclusa), riferito ad un totale di ore pari a **13.824**, calcolato ad un costo orario netto, posto a base di gara, pari ad € **27,00**.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della mano d'opera che la Stazione Appaltante ha stimato nella somma di € 94.924,80 (su base annuale) e di € 284.774,40 (su base contrattuale), IVA esclusa, considerando l'impiego di operatori professionali (livello D2 del CCNL Cooperative Sociali – Provincia di Piacenza –settembre 2020) per un monte ore annuo presunto pari a 4.608. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

4. Le quantificazioni del fabbisogno orario, per ogni singolo Comune, sia ai fini della formulazione dell'offerta sia ai fini dell'esecuzione contrattuale sono puramente indicative e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, anche in corso d'anno, in rapporto alle esigenze dei servizi, in base alla programmazione e organizzazione degli stessi. Ogni modifica deve essere accettata dalla ditta aggiudicataria, senza alcuna variazione dei costi orari pattuiti come definito al precedente art.6.

5. **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:** la Stazione Appaltante valuta che non ricorrano le condizioni per la predisposizione del DUVRI in considerazione dell'assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico; si allega al presente Capitolato (**Allegato 1**) lo "Schema di informazione rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro".

6. L'Aggiudicatario sopporta integralmente le spese e cura l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale (compresi quelli in materia di sicurezza di cui all'**Allegato 1**) necessari a garantire l'esecuzione dei servizi, nonché l'uso delle tecnologie.

7. **Costi specifici per la sicurezza aziendale:** la ditta, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m., dovrà tener conto, nella formazione dell'offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta; tali costi sono a carico della ditta e compresi nel prezzo offerto, nonché indicati nel modulo di offerta economica.

9. L'esatto importo dell'appalto viene definito dopo il ribasso offerto in sede di gara e i pagamenti saranno effettuati a seguito di fatturazione mensile con le modalità di cui al successivo art. 24.

ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n.36/2023 in possesso dei requisiti di

- ordine generale (articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023);
- idoneità professionale;
- capacità tecnica e professionale;
- capacità economico finanziaria;

così come meglio dettagliati e specificati all'art. 11 "Condizioni di partecipazione – Requisiti richiesti" della Lettera d'Invito della presente procedura.

ART. 11 - SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata aperta senza alcuna selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs.36/2023, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Punti 70
Offerta economica	Punti 30
Totale	Punti 100

I punteggi verranno attribuiti secondo le modalità descritte all'art. 12 "Modalità di aggiudicazione della gara" della Lettera d'Invito della presente procedura

ART. 12 - PERSONALE e REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1. L'Appaltatore dovrà disporre, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, di un numero di operatori, adeguato a garantire un'efficace gestione di tutte le attività incluse nel Capitolato.

2. Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

- a) compimento del diciottesimo anno d'età;
- b) essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B
- c) titolo di studio tra i seguenti:
 - Laurea Magistrale nella classe LM87 (Servizio Sociale e Politiche Sociali);
 - Laurea Triennale L39 (Servizio Sociale);
 - Laurea Specialistica nella classe 57/S (Programmazione e Gestione Politiche e Servizi Sociali);
 - Laurea classe 6 (Scienze del Servizio Sociale);
 - Laurea sperimentale quadriennale in Servizi Sociali;
 - Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, o altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
- d) iscrizione all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali;
- e) buone competenze informatiche di base (uso dei programmi di videoscrittura, dei fogli di calcolo, navigazione in internet e gestione posta elettronica) e capacità di utilizzo dei portali (programmi, banche dati, ecc.) specifici del settore;
- f) idonee capacità dal punto di vista relazionale, capacità di lavoro in equipe, disponibilità a flessibilità di orario, buona conoscenza dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi del territorio.

3. Entro la data di avvio del servizio, la Ditta appaltatrice comunicherà al Responsabile del Settore Servizi Sociali di ciascun Comune, il nominativo del personale impiegato presso il Comune medesimo, con le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni. Tale adempimento dovrà essere assicurato dall'Aggiudicatario anche nell'ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI

1. La ditta dovrà assicurare la continuità dello stesso operatore presso ciascun Comune per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le condizioni o situazioni determinate da forza maggiore (a titolo esemplificativo: maternità, malattie con decorsi lunghi, dimissioni del lavoratore) opportunamente documentate. Non sono da ritenersi cause di forza maggiore motivazioni riguardanti l'organizzazione interna dalla ditta aggiudicataria.

2. In caso di assenza dell'operatore per periodi lunghi ovvero superiori alle **tre** settimane consecutive, per malattia o altro motivo, l'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione con altro personale idoneo.

3. Nel caso di sostituzione di un operatore utilizzato nel servizio, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare un corretto passaggio di consegne tra gli operatori che entrano ed escono dal servizio. **A riguardo si precisa che le ore minime da dedicare al passaggio di consegne dovrà essere di numero pari alle ore medie settimanali previste per ciascun comune e precisare al precedente art.4, comma 5.** Le ore impegnate dall'operatore entrante per la compresenza non comporteranno per il Comune alcuna spesa aggiuntiva.
4. Gli operatori assegnati in sostituzione dovranno, di norma, essere in possesso dei medesimi requisiti sopra indicati. A fronte di situazioni contingenti e particolari e comunque di carattere transitorio, si potrà derogare dai requisiti di qualificazione di cui alle lettere c) e d), previa valutazione del *curriculum* ed autorizzazione del responsabile del Servizio Sociale del Comune presso cui è destinato l'operatore in sostituzione.
5. Il Comune comunicherà alla ditta ogni comportamento dell'operatore ritenuto non idoneo, sia rispetto ai compiti ed alle funzioni attribuite, sia all'organizzazione funzionale del servizio; inoltre ha la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che a proprio insindacabile giudizio non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. L'appaltatore si impegna a sostituire detto personale nell'arco di venti giorni dalla formalizzazione della contestazione, previo contraddittorio.
6. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al Responsabile del Servizio Sociale di ciascun Comune, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEGLI OPERATORI E SICUREZZA

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali, in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria, nonché ogni eventuale modifica, integrazione specificazione, aggiornamento e rinnovo. In relazione al CCNL di categoria si obbliga a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dallo stesso.
2. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.
3. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art.26, comma 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La tessera dovrà essere conservata all'interno della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata.
4. Il personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto sarà dipendente della ditta aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e pertanto l'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore.
5. La ditta dovrà portare a conoscenza del proprio personale che il Comune è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'amministrazione appaltante.
6. La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì mettere a conoscenza il proprio personale rispetto agli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato da ciascun Comune presso cui presterà il proprio servizio ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice.

ART. 15 - REFERENTI DELLA DITTA AFFIDATARIA

1. La Ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un referente per gli aspetti gestionali ed organizzativi relativi al personale e quale interlocutore unico responsabile per ogni problema relativo al servizio, che deve essere in possesso di comprovata esperienza nel settore della selezione, gestione e organizzazione del personale e dei servizi.
2. La Ditta affidataria dovrà, subito dopo l'aggiudicazione, fornire il nome del referente di cui sopra, l'indirizzo, il numero di telefono (n. di cellulare) e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di necessità.
3. Il referente è considerato insito nell'organizzazione della Ditta affidataria e pertanto il relativo costo non potrà in alcun modo essere posto a carico dell'Ente appaltante.

ART. 16 - VOLONTARI E TIROCINANTI

1. È facoltà di ciascun Comune inserire, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati.

2. La ditta aggiudicataria potrà avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio o di alternanza scuola-lavoro e di volontariato, in misura aggiuntiva con preventiva autorizzazione di ciascun Comune, purché lo stesso venga assicurato a cura della ditta stessa, qualora l'assicurazione non sia prevista dall'istituto/università ai sensi della vigente normativa. Sarà a cura della Ditta aggiudicataria la stipula di eventuali convenzioni con Istituti di Scuola superiore o Università che ne facciano richiesta.

ART. 17 - AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando il coordinamento con il Responsabile del Servizio Sociale di ciascun Comune o suo delegato, la ditta aggiudicataria, se pur nel rispetto delle prescrizioni di massima impartite, degli obiettivi progettuali, delle norme stabilite dal presente Capitolato, della normativa vigente e degli atti interni dei Comuni, sarà autonoma nella gestione dei Servizi e risponderà del proprio operato all'Amministrazione comunale.

ART. 18 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità del personale attualmente impiegato per l'esecuzione del servizio in oggetto presso ciascun Comune, l'affidatario si impegna ad assorbire e riutilizzare in via prioritaria il personale che già vi era adibito, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste ed in coerenza con le condizioni dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, del settore di riferimento, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

2. Si dà atto pertanto che gli addetti attualmente impegnati nei servizi oggetto del presente appalto sono inquadrati come da dichiarazione della ditta uscente allegata al presente Capitolato (**Allegato 2**).

ART. 19 - ASSICURAZIONI – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni corrispondente responsabilità ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica/offerta tecnica presentata in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

3. L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

a) **Responsabilità Civile verso terzi (RCT)** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/danni a cose o animali.

b) **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)** infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa o eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro/infortunio ed Euro 2.500.000,00 per persona.

4. Tali Polizze dovranno essere stipulate presso primarie compagnie di Assicurazione, con l'indicazione dell'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Alseno.

5. L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

6. Eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali dovranno restare ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno essere poste a carico dei danneggiati. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, la Ditta costituisce una garanzia definitiva in favore del Comune di importo pari al 5% del valore dell'appalto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano inoltre le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'appaltatore e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; la garanzia sarà pertanto svincolata previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nell'articolo 29 del presente Capitolato, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'evento che ne ha causato la riduzione dell'importo.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 21 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. La stipula del contratto è subordinata:

- all'accertamento della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- alla verifica di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
- alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente Capitolato secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara;
- al versamento delle spese contrattuali;
- alla presentazione delle polizze assicurative di cui all'art. 20 e delle relative quietanze.

2. La mancata presentazione dei documenti comporta l'impossibilità della stipulazione e la revoca dell'aggiudicazione.

3. E' facoltà dell'Amministrazione aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

4. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire l'avvio del servizio dalla data specificata al precedente art. 5, indipendentemente dalla stipulazione formale del contratto.

5. Costituiranno parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso il Disciplinare, il presente Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'Art 119, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i; il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

2. Ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 c. 13 del codice, ai fini dell'opponibilità del Comune di Alseno, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Unione medesima.

4. Il Comune di Alseno si riserva la facoltà, in caso di urgenza e necessità, di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto anche nelle more di stipula dello stesso. In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 6, D.Lgs. 36/2023, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente Capitolato.
5. L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per i danni, derivati all'Amministrazione, a seguito della mancata stipulazione del contratto per propria colpa, così come per i maggiori oneri da sostenere a causa delle diverse condizioni di affidamento.

ART. 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il servizio sarà compensato sulla base dei prezzi orari offerti in sede di gara, moltiplicato per il numero delle ore effettivamente svolte a cui sarà applicata l'Iva di legge.
2. Il corrispettivo si intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, inclusi gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali anti-infortunistici, i costi di gestione, materiale di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, e ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.
3. Alla fattura mensile elettronica posticipata, emessa a favore di ciascun Comune, dovrà essere allegata una nota contabile ove saranno indicati il numero di ore prestate, gli orari di servizio per ciascun giorno e per ogni singolo operatore.
4. L'Aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura, oltre l'importo totale delle prestazioni, il CIG e il numero della determina di affidamento del servizio da parte di ciascun Comune.
5. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato da comunicarsi a cura della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.
6. Le fatture riportanti il compenso per il servizio svolto presso ogni comune dovranno essere inviate in formato elettronico a:

ENTE	INDIRIZZO	PARTITA IVA	CODICE UNIVOCO
Comune di Alseno	Piazza XXV Aprile n. 1 - 29010 Alseno (PC)	00215780339	UFJV28
Comune di Cadeo	Via Emilia, 149 - 29010 Cadeo (PC)	00224340331	UFVFXD
Comune di Pontenure	Via Moschini, 16 - 29010 Pontenure (PC)	00211890330	UFBG5M

e dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori succitati.

7. Nei casi di non concordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo da parte del Responsabile del Servizio Sociale di ciascun Comune e del Referente contrattuale per la ditta Aggiudicataria. E' comunque facoltà del Responsabile del Servizio Sociale di ciascun Comune di predisporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri richiedendone relativa nota di accredito.

8. Prima del pagamento di ogni fattura l'Ufficio comunale preposto acquisirà dagli Enti competenti il DURC; in caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Responsabile del Servizio Sociale ne dà comunicazione all'Aggiudicatario e procede alla sospensione di ogni pagamento, senza che la Ditta possa vantare qualsiasi indennità.

9. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento dei relativi obblighi, il Responsabile del Servizio Sociale darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

10. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo finale non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni all'Ente appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi.

11. Il pagamento della fattura relativa al servizio degli ultimi due mesi di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68 n. 15, attestante che *“i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di accordi integrativi ove esistenti”*.

12. Si precisa che l'anticipazione del prezzo pari al 20% di cui all'art.125, comma 1 del D.Lgs.36/2023, verrà corrisposta all'aggiudicatario solo in caso di sua richiesta, fatte comunque salve le disponibilità finanziarie del Comune. Siffatta anticipazione dovrà, in ogni caso, essere subordinata al rilascio dell'apposita garanzia prevista dal medesimo comma 18 dell'art.35.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto, tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3 lett. b, del Codice, degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

2. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata congiuntamente al Comune di Alseno, Cadeo e Pontenure, mediante PEC con allegata la documentazione giustificativa e, in caso di accoglimento, decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta è pervenuta.

3. L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento decorrerà dal mese in cui è presentata la domanda.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari ed i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010.

ART. 26 - CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Ogni Amministrazione comunale mantiene la vigilanza sullo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto presso il proprio Comune e degli eventuali progetti di gestione offerti in sede di gara e ha la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione degli stessi attraverso l'ausilio di incaricati scelti a sua discrezione, anche estranei all'Ente.

2. I controlli da parte del Comune potranno avvenire anche mediante la predisposizione di questionari rivolti agli utenti in cui, questi ultimi, possano esprimere il grado di soddisfazione.

ART. 27 - SANZIONI E PENALITA'

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le verranno comunicate verbalmente e/o per iscritto dalle Amministrazioni appaltanti.

2. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente capitolato e dal contratto, che non comportino decadenza, l'Amministrazione interessata invierà alla ditta, e per conoscenza al Comune di Alseno, formale contestazione con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. La ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

3. Nel caso in cui le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente adottate dall'affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune interessato e per conoscenza al Comune di Alseno entro il termine stabilito nella contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà ad applicare, a cura del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali di ciascun Comune, le seguenti penali:

- € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di servizio non svolto senza regolare preavviso, qualunque sia l'impegno orario del servizio che non ha funzionato;

- per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da € 100,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
4. Per la riscossione delle penali le Amministrazioni potranno rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o, in subordine, sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
 5. Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
 6. È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.
 7. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile, a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, con riserva di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno alla Ditta, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
2. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:
 - gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte di questo Comune;
 - abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
 - gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
 - qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
 - mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
 - qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
 - in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali ed accordi integrativi provinciali;
 - mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
 - violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di Comportamento per
 - il Comune di Alseno consultabile al link:
http://www.comune.alseno.pc.it/old/Allegati/SottoLivelli/Codice_comportamento_dei_dipendenti_DELIB_GC_89-2013_2012014-101349.pdf
 - il Comune di Cadeo consultabile al link:
<http://www.comune.cadeo.pc.it/Public/dati/44/codice%20comportamento%20delib%20158%20del%202013.pdf>
 - il Comune di Pontenure consultabile al link:
http://www.comune.pontenure.pc.it/Allegati/SottoLivelli/codice_di_comportamento_Pontenure_2842015-125311.pdf
 - mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39;
 - mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
 - negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
3. Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi

all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. È comunque riconosciuta all'Amministrazione comunale la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 27 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 29 - RECESSO

1. Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, se non con preavviso di almeno 3 mesi da inviare a mezzo PEC, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni subiti.

2. Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 123 del D.lgs n. 36 del 2023. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent- ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

2. Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 31 – CLAUSOLA DI CUI AL PUNTO 4.2. LINEE GUIDA ANAC N. 4 AGGIORNATE

1. In caso di successivo accertamento, durante il periodo contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m., si provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 32 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

1. L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

2. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

3. L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 33 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed in vigore dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati di codesto Operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali di ciascun Comune, per il suo ruolo di responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario di ciascun Comune.

3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi.

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

5. L'impresa ha altresì l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del Comune di Alseno.

ART. 34- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

2. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Fornitore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

3. Il Fornitore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

4. Il Fornitore s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

5. Il Fornitore acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

6. Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 35 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, al rispetto della normativa in materia di servizi educativi. La ditta aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme.

2. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato speciale si fa riferimento espresso a quanto previsto nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.

ART. 37 - ALLEGATI

1. Schema di informazione rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro;
2. Dichiarazioni relative al personale utilizzato dal gestore uscente;